P.IVA 0035050602 - Cod. Fisc. 81005230602 - c.c.p. 1545035

Tel. 0776 463366

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 17/06/2024

OGGETTO: INSTALLAZIONE RALLENTATORI DI VELOCITA'- DOSSI ARTIFICIALI SU STRADE

COMUNALI.

IL SINDACO

Considerato che da parte di molti cittadini residenti in alcune vie di questo Comune è stata ripetutamente sollecitata l'adozione di misure per ridurre la velocità dei veicoli, in conseguenza di ciò sono state poste in essere verifiche tecniche ed è emersa l'esigenza di predisporre interventi di moderazione della velocità per i veicoli transitanti;

Verificato che nei tratti di strade comunali oggetto della presente l'eccessiva velocità raggiunta dai veicoli circolanti in prossimità ed in corrispondenza delle abitazioni attigue alla strada costituisce pericolosità per I 'incolumità pubblica (anche a causa di sinistri stradali verificatesi);

Visto l'art. 42 CDS e l'art. 179 del regolamento di esecuzione e s.m.i.;

Visto che in relazione al disposto dell'art.142, comma 2, del nuovo Codice della Strada emanato con D.L.gs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., è possibile, ai fini della sicurezza della circolazione e tutela della vita umana, stabilire limiti diversi da quelli fissati dall'art.142, comma 1, del detto D.Lgs.;

Visto l'art.343, comma 2, del Regolamento emanato con D.P.R.. 16 dicembre 1992, n.495, che dà facoltà all'Ente proprietario della strada di prescrivere opportune limitazioni di velocità in caso di particolari situazioni di pericolo;

Rilevato che nei tratti di strada in oggetto, per sua conformazione e specificità, la sosta e il transito dei veicoli possono essere trasformati, per motivi di sicurezza p

ubblica e pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico;

Tenuto conto che ai sensi dell'art.179, comma 4°, del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della Strada), sulle strade ove vige il limite massimo di velocità inferiore o uguale a 50 Km/h si possono istallare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, visibili sia di giorno che di notte e che il medesimo articolo, al comma 5°, stabilisce che gli stessi dossi possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc. e che ne è vietato l'impiego nelle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli che normalmente vengono impiegati per i servizi di soccorso e di primo intervento;

Visti gli artt.5-6-7 del D.lgs 30.04.92 n°285 e l'art.6 del D.P.R.. 16.12.92 n°495;

Visti gli artt.21e succ. del D.lgs.30.04.92 n°285 e gli artt.30 e succ. del D.P.R. 16.12.1992 n°495;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 N° 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto dell'apposizione della segnaletica stradale prescritta da parte della Ditta aggiudicataria della fornitura e posa in opera congiuntamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, curando gli adempimenti della posa in opera e della manutenzione di tutta la segnaletica necessaria nel rispetto del D.Lgs 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada);

OKDINA

- CON DECORRENZA <u>17.06.2024</u> l'apposizione di rallentatori di velocità (dossi artificiali) di cui all'art. 42 del Codice della Strada, art.179 del Regolamento di esecuzione al CdS — Figura II 474 degli allegati al Reg. di esecuzione del Codice della Strada che dovranno essere opportunamente segnalati secondo le prescrizioni dettate dal vigente Codice della strada nelle seguenti vie:
 - Via Fontana Monaci fino ad intersezione con via Perdesini;
- 2) Contestualmente nei tratti di strada interessati all'installazione dei rallentatori di velocità viene stabilito il limite di velocità in 30 Km/h;
- 3) Il presegnalamento dei dossi artificiali mediante la collocazione a monte del luogo dell'installazione dei segnali stradali di cui alla fig. H 2 art. 85 del D.P.R. 495/1992 segnaletica stradale fig. 112 art. 85 Il 474 art. 179 del D.P.R. 495/1992.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990 N° 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06/12/1971 N° 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Lazio — Sezione di Latina.

In riferimento al disposto dell'articolo 37 comma 3 del D Lgs 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada approvato con DPR 495/1992.

Il servizio Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica e di Polizia Stradale sono incaricati della esecuzione e della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza

DISPONE

l'invio della presente a:
Albo Pretorio e telematico;
Al Servizio di Polizia Locale;
Al Dirigente Ufficio Tecnico Comunale;
Al Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano (FR);

Il Sindaco Orazio Capraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Villa Santa Lucia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: